



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

LA COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE, RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI CULTURALI, UNIVERSITA' E RICERCA SCIENTIFICA nella seduta del 29 luglio 2014, ha esaminato ed approvato in sede referente il Progetto di Legge "DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO" accogliendo gli emendamenti riportati nel seguente testo evidenziati in grassetto o interlineati:

**"DISPOSIZIONI PER LA PREVENZIONE E
REPRESSIONE DEL CRIMINE DI GENOCIDIO"**

Art. 1

(Obiettivo della legge)

1. La presente legge si propone di prevenire e contrastare il crimine ~~del~~ genocidio.

Art. 2

(Genocidio)

1. È punito con la prigionia di settimo grado chiunque, al fine di distruggere in tutto o in parte un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso come tale:
 - a) cagiona lesioni fisiche o mentali gravi a persone appartenenti al gruppo stesso;
 - b) commette atti diretti a cagionare la morte di persone appartenenti al gruppo stesso;
 - c) sottopone persone appartenenti al gruppo a condizioni di vita tali da determinare la distruzione fisica, totale o parziale del gruppo stesso;
 - d) impone o attua misure dirette a impedire o limitare le nascite all'interno del gruppo stesso;
 - e) trasferisce minori appartenenti ad un gruppo nazionale, etnico, razziale o religioso ad un altro gruppo;
 - f) costringe a portare marchi o segni distintivi o impone o appone segni distintivi sul corpo, anche non permanenti, al fine di indicare l'appartenenza al gruppo stesso.**
2. Si applica la prigionia di ottavo grado e l'interdizione di quarto grado se dai fatti previsti al comma 1 deriva la morte di una o più persone.

Art. 3

(Accordo per commettere genocidio)

1. Qualora più persone si accordino allo scopo di commettere uno dei misfatti previsti nell'articolo 2 e il misfatto non è commesso, ciascuna di esse è punita, per il solo fatto dell'accordo, con la prigionia di terzo grado.



**COMMISSIONE CONSILIARE PERMANENTE AFFARI COSTITUZIONALI ED
ISTITUZIONALI; PUBBLICA AMMINISTRAZIONE; AFFARI INTERNI, PROTEZIONE CIVILE,
RAPPORTI CON LE GIUNTE DI CASTELLO; GIUSTIZIA; ISTRUZIONE, CULTURA, BENI
CULTURALI, UNIVERSITÀ E RICERCA SCIENTIFICA**

Art. 4

(Istigazione e apologia del genocidio)

1. Chiunque pubblicamente istiga a commettere uno dei misfatti previsti nell'articolo 2 è punito, per il solo fatto della istigazione, con la prigionia di quarto grado.
2. Alla stessa pena soggiace chiunque pubblicamente fa l'apologia di uno dei misfatti previsti nell'articolo 2.
3. Le pene sono aumentate di un grado se il fatto è commesso servendosi delle comunicazioni sociali.

Art. 5

(Giurisdizione sammarinese)

1. Salvo quanto previsto nelle Convenzioni internazionali, è soggetto alla legge sammarinese chiunque commette, anche fuori dal territorio dello Stato, uno dei misfatti previsti dagli articoli 2, 3 e 4.

Art. 6

(Estradizione)

1. Ai fini dell'estradizione, i misfatti previsti dalla presente legge non sono considerati reati politici.

Art. 7

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore il quinto giorno successivo a quello della sua legale pubblicazione.